

# REACH-OSH 2021

**SICUREZZA CHIMICA. Individuazione e Comunicazione del Pericolo,  
Caratterizzazione e Valutazione del rischio, Autorizzazione e Restrizione  
Bologna, 1 dicembre 2021**

**SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA:  
STRUMENTO PRIMARIO PER LA  
COMUNICAZIONE DEL PERICOLO E PER LA  
SCELTA DELLE MISURE DI PREVENZIONE E  
PROTEZIONE**

*Ida Marcello*

*Istituto Superiore di Sanità*



- La legislazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro (D.Lgs.81/08) e il REACH **coesistono e rivestono un ruolo complementare.**
- **REACH ribadisce** in più punti [art.2.4 b) e art. 14.1] che nella sua applicazione **è fatta salva la normativa OSH** e, al contempo, la Direttiva quadro (Dir. 89/391/CEE) sulla sicurezza e la salute dei lavoratori prevede nelle disposizioni generali (art. 1.3) che *«devono essere fatte salve disposizioni nazionali e comunitarie, vigenti o **future**, che sono più favorevoli alla protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro».*
- Emerge chiaramente **l'intenzione del legislatore di garantire la coesistenza tra normativa OSH e REACH senza che**, a causa di differenze di ambito, attori coinvolti e obblighi **l'una prevalga sull'altra.**

# LA SDS FONTE DI INFORMAZIONE PER LE ISTRUZIONI SUL LAVORO

informazioni ricavabili dalle sezioni della SDS



**1. Identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa**

Nome commerciale

**3. Composizione informazione degli ingredienti**

Nome/identificazione della/e sostanza/e

**2. Identificazione dei pericoli**

**15. Informazioni sulla regolamentazione**

**7. Manipolazione e stoccaggio**

**8. Controllo dell'esposizione/protezione personale**

**5. Misure antiincendio**

**6. Misure in caso di rilascio accidentale**

**4. Misure di primo soccorso**


**13. Smaltimento**

**14. Informazioni sul trasporto**


**Identificazione della sostanza pericolosa**




**Pericoli per la salute umana e ambientale**



**Misure di protezione e regole di comportamento**




**Condotta in caso di pericolo**



**Primo soccorso**



**Corretto smaltimento**



# Di cosa parleremo

- Situazione dei controlli
- A fronte delle criticità emerse dai controlli evoluzione attesa nella qualità della SDS in considerazione del Regolamento 2020/878 evidenziando alcuni messaggi che si ricavano dai nuovi requisiti dell'Allegato II



COMMISSIONE  
EUROPEA

Bruxelles, 5.3.2018  
COM(2018) 116 final

**COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL  
CONSIGLIO E AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO**

**Relazione generale della Commissione sull'applicazione del regolamento REACH e sulla  
revisione di alcuni elementi**

**Conclusioni e azioni**

{SWD(2018) 58 final}

ha individuato tra le questioni  
chiave che richiedono  
un'azione urgente

**Azione 3:** *Migliorare l'attuabilità e la qualità delle schede dei dati di sicurezza ampliate*

1) La Commissione invita anche gli operatori di altri settori ad elaborare e utilizzare formati armonizzati<sup>26</sup> e strumenti informatici che fornirebbero informazioni più a misura di utente, e a semplificare la preparazione e l'utilizzo di schede dei dati di sicurezza ampliate, nonché a facilitarne la distribuzione elettronica.

# La SDS è un focus costante delle ispezioni



Rendicontazione del Piano Nazionale  
delle Attività di Controllo sui Prodotti  
Chimici

Anno 2019

Ministero della Salute  
Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria

Per le violazioni degli obblighi di cui al regolamento REACH, ne 67% dei casi sono stati violati gli obblighi di informazione di cui all'art. 31 in materia di prescrizioni relative alle SDS, nel 14% dei casi gli obblighi di restrizione di cui all'art. 67 e nel 8% dei casi gli

## 1.2 Main results and conclusions

The results from REF-6 show that 17 % of the reported mixtures had incorrect classification which may also lead to incorrect labelling.

In the reported cases, the classification of the substances in the mixture given in Section 3.2 of the safety data sheets (SDS) corresponded either to the harmonized classification in Annex VI Table 3 in CLP (93 %), or to a notification in the Classification and labelling of chemical substances and mixtures (C&L) Inventory (92 %). Most frequently the inspectors used the SDSs to check the classification.

Although the quality of the SDSs is improving compared to the results of other Forum projects, such as the REF-2 project and a joint project with Accredited Stakeholders on SDS<sup>1</sup> 33 % of the SDSs still contain various issues and/or shortcomings.

<sup>1</sup> In REF-2, 52 % of SDS had deficiencies

([https://www.echa.europa.eu/documents/10162/13577/forum\\_report\\_ref2\\_en.pdf/6ae12cf0-a24d-4263-a30f-3dabf9928aed](https://www.echa.europa.eu/documents/10162/13577/forum_report_ref2_en.pdf/6ae12cf0-a24d-4263-a30f-3dabf9928aed)). For Joint project, the 50 % of the checked SDSs had defects in the information provided.

**ECHA**  
EUROPEAN CHEMICALS AGENCY

Forum

**REF-6 PROJECT REPORT**  
**Classification and labelling of mixtures**

Adopted on 11.12.2019

Nel 2017 il Forum ha istituito un WG che includeva esperti invitati e rappresentanti di organizzazioni degli stakeholder accreditati di ECHA, con l'**OBIETTIVO** di identificare **carenze comuni** riscontrate **nelle sezioni chiave** della SDS e formulare raccomandazioni per il loro miglioramento.

Il Report è stato pubblicato nel 2019 (successivamente alla seconda REACH Review) e mentre erano in corso i lavori di revisione dell'Allegato II



[https://echa.europa.eu/documents/10162/22749747/echa\\_sds\\_report\\_en.pdf/0ddb021f-bd1a-09e6-29f3-c52ca476e6aa](https://echa.europa.eu/documents/10162/22749747/echa_sds_report_en.pdf/0ddb021f-bd1a-09e6-29f3-c52ca476e6aa)

45%

58% S e 39% M

43%

Mancante o non appropriato



The main issues noted relate to:

- no reporting on uses advised against, unclear identified uses and the absence of the required emergency telephone number in **Section 1**
- incorrect classification in SDS **Section 2** and in correlation with this issue, incorrect reporting of concentration ranges of ingredients in mixtures in **Section 3** — **Usa non corretto nel 21%**
- not providing national occupational exposure limits and an inadequacy of the information provided on control measures, including engineering controls and specific details on personal protective equipment (PPE) in **Section 8** — **Assenti 9% per i controlli tecnici 5% DPI; inadeguata > 50%**
- lack of information on the physical/chemical, toxicological and eco-toxicological properties in **Sections 9, 11 and 12**, with no explanation as to the reason for the absence of the information as required to be stated.

Where information is not provided at all or where there are inadequacies in the information in the SDS, **there are consequences for users and actors down the supply chain.** For example, in this initiative, it can be seen that classification of mixtures appears to have been incorrectly assigned in Section 2 as it is often inconsistent with the concentration ranges in Section 3, or that the harmonised classification of ingredient substances was not provided in Section 3.2, or that pH was not taken account of. Incorrect classification results in inaccurate labelling and potentially the provision of inaccurate information on safe handling and risk management measures.



## Highlights from Enforcement Forum-38 meeting

**The Enforcement Forum has agreed to control safety data sheets in the EU-wide enforcement project in 2023. The Forum also adopted a revised compendium of analytical methods to control compliance with REACH restrictions.**

**Helsinki, 29 June 2021** The EU-wide enforcement project (REF-11) in 2023 will look at the quality of information in safety data sheets.

Safety data sheets are the main vehicles for communicating safety information in the supply chain. If they are deficient, workers and professionals may not receive adequate information to use hazardous substances and mixtures safely.

The poor quality of information in safety data sheets is a long-standing issue detected also in many earlier enforcement projects – up to 52 % were found to be deficient in the Forum's REF-2 project in 2013.

Experience from enforcement activities in Member States confirms that the issue persists.

The project will check compliance with the revised requirements under Annex II to REACH, which sets the content and format required for safety data sheets. With the revised requirements entering into force in 2023, this is a timely opportunity to have a harmonised project to check that companies across the EU are fulfilling this duty.

The Forum will prepare the project in 2022, run inspections in 2023 and report in 2024.

# Tutte le sezioni della SDS sono importanti ma alcune sono di particolare rilievo

- Le criticità rilevate nel Report del Forum coincidono con quelle regolarmente evidenziate a livello nazionale
- Carenze in alcune sezioni di particolare rilievo (**1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 15**) inficiano la SDS globalmente riducendo la sua utilità ai fini della comunicazione dei pericoli e della sua utilizzabilità.
- I nuovi requisiti introdotti dal **Regolamento (UE) 2020/878** apportano maggiore chiarezza, completezza e coerenza alle SDS e dovrebbero contribuire al suo rafforzamento

**REGOLAMENTO (UE) 2020/878 DELLA COMMISSIONE****del 18 giugno 2020****che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 131,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato II del regolamento (CE) n. 1907/2006 stabilisce le prescrizioni per la compilazione delle schede di dati di sicurezza, utilizzate per fornire informazioni su sostanze chimiche e miscele nell'Unione.
- (2) A partire dal 1° gennaio 2020 si applicherà il regolamento (UE) 2018/1881 della Commissione <sup>(2)</sup> che modifica gli

**In applicazione dal 1° gennaio 2021****SDS non conformi al nuovo Allegato II possono continuare a essere fornite sino al 31.12.2022**

## 2.1 Classificazione della sostanza o della miscela

### Testo allegato II

*Va indicata la classificazione della sostanza o della miscela risultante dall'applicazione dei criteri di classificazione del regolamento (CE) n. 1272/2008. Laddove un fornitore abbia notificato informazioni circa la sostanza all'inventario delle classificazioni e delle etichettature in conformità all'articolo 40 del regolamento (CE) n. 1272/2008, oppure abbia fornito tali informazioni nel contesto di una registrazione ai sensi del presente regolamento, la classificazione indicata nella scheda di dati di sicurezza **deve essere identica** a quella indicata nella notifica o registrazione.*

*Deve essere indicato chiaramente se la miscela non soddisfa i criteri di classificazione in conformità al regolamento (CE) n. 1272/2008.*

*Le informazioni relative alle sostanze contenute nella miscela sono fornite nella sottosezione 3.2.*

*Se la classificazione, incluse le indicazioni di pericolo, non è riportata per esteso, si deve fare*

Finalità della COM: **focalizzare la sezione sulla classificazione dei pericoli**  
l'intento è quello di mantenerla nel formato il più conciso possibile  
In questa sezione non devono comparire elementi per derivare la corretta classificazione (es. M Factor, ATE) né metodi per derivare la classificazione (sez. 16)

L'ATE viene usata per il calcolo della tossicità acuta per la salute umana delle miscele che contengono le sostanze interessate.  
L'ATE garantisce che la classificazione della miscela sia accurata

# Regolamento (UE) 2017/776 (10° ATP del CLP)

## Limiti di concentrazione specifici, fattori M e STA

Numero della sostanza	►M18 Denominazione chimica ◀	Numero CE	Numero CAS	Classificazione		Etichettatura			►M18 Limiti di concentrazione specifici, fattori M e STA (*) ◀	Note
				Codici di classe e di categoria di pericolo	Codici di indicazioni di pericolo	Pittogrammi, codici di avvertenza	Codici di indicazioni di pericolo	Codici di indicazioni di pericolo supplementari		
614-001-00-4	nicotina (ISO); 3-[(2S)-1-metilpirolidin-2-il]piridina	200-193-3	54-11-5	Acute Tox. 2 Acute Tox. 2 Acute Tox. 2 Aquatic Chronic 2	H330 H310 H300 H411	GHS06 GHS09 Dgr	H330 H310 H300 H411		inalazione: STA = 0,19 mg/L (polveri o nebbie) via cutanea: STA = 70 mg/kg di p. c. via orale: STA = 5 mg/kg di p. c.	

Tabella 3.1.2

Conversione a partire da intervalli di valori sperimentali di tossicità acuta (o da categorie di pericolo per la tossicità acuta) a stime puntuali di tossicità acuta da impiegare nelle formule per la classificazione di miscele

Via di esposizione	Categoria di pericolo o intervallo di valori sperimentali di tossicità acuta	Conversione in stima puntuale della tossicità acuta (cfr. nota 1)
Orale (mg/kg di peso corporeo)	0 < categoria 1 ≤ 5	0,5
	5 < categoria 2 ≤ 50	5
	50 < categoria 3 ≤ 300	100
	300 < categoria 4 ≤ 2 000	500
Cutanea (mg/kg di peso corporeo)	0 < categoria 1 ≤ 50	5
	50 < categoria 2 ≤ 200	50
	200 < categoria 3 ≤ 1 000	300
	1 000 < categoria 4 ≤ 2 000	1 100
Gas (ppmV)	0 < categoria 1 ≤ 100	10
	100 < categoria 2 ≤ 500	100
	500 < categoria 3 ≤ 2 500	700
	2 500 < categoria 4 ≤ 20 000	4 500
Vapori (mg/l)	0 < categoria 1 ≤ 0,5	0,05
	0,5 < categoria 2 ≤ 2,0	0,5
	2,0 < categoria 3 ≤ 10,0	3
	10,0 < categoria 4 ≤ 20,0	11

## Sezione 2.1 Identificazione dei pericoli

l'informazione non era adeguata nel  
**58%** delle SDS delle sostanze e  
**39%** delle SDS delle miscele:



- La classificazione delle miscele spesso errata in quanto non coerente con gli intervalli di concentrazione (range troppo ampi) nella sez. 3.2
- Per le sostanze non viene usata la classificazione armonizzata e mancano le indicazioni di pericolo
- Anche per le miscele nella sezione 3.2 non viene usata la classificazione armonizzata delle sostanze componenti o mancano le indicazioni di pericolo; se il dato è «non applicabile» o «non disponibile» mancano le motivazioni;
- non sono prese in considerazione informazioni provenienti da altre sezioni (es. pH estremo indicato nella sez. 9) o
- Le informazioni della sez. 11 e 12 non sono correlate alla classificazione

# SEZIONE 3 composizione/informazioni sugli ingredienti

## 3.1 Sostanze

*Se disponibili, occorre indicare il limite di concentrazione specifico, il fattore M e la stima della tossicità acuta per le sostanze incluse nell'allegato VI, parte 3, del CLP oppure determinati conformemente all'Allegato I del CLP.*

insieme alle informazioni sulla classificazione devono essere riportate le **indicazioni di pericolo supplementari (EUH)**

## 3.2 Miscele

Per le sostanze indicate nella sottosezione 3.2:

*se disponibili, occorre indicare il limite di concentrazione specifico, il fattore M e la stima della tossicità acuta per la sostanza di cui all'allegato VI, parte 3, del CLP oppure determinati conformemente all'Allegato I del CLP*

Finalità della COM - **Allineare nella sez. 3 l'Allegato II del REACH all'Allegato VI del CLP**  
Raggruppare per ciascuna sostanza o per ciascun ingrediente nella miscela questi **elementi essenziali per determinare la corretta classificazione della miscela che contiene la sostanza in questione**

## *SEZIONE 9: proprietà fisiche e chimiche*

### 9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

devono essere **obbligatoriamente indicate** (anche se non sono disponibili dati e in questo caso motivare l'assenza del dato)

### 9.2. Altre informazioni

#### 9.2.1. Informazioni relative alle classi di pericoli fisici

#### 9.2.2. Altre caratteristiche di sicurezza

devono essere **indicate solo se rilevanti**, sono cioè raccomandate ma non devono obbligatoriamente essere tutte presenti

Nella **sezione 9** informazioni non adeguate nel **30%** delle 182 SDS:  
mancano una o più proprietà «fondamentali» o se è indicato che il dato è «non applicabile» o «non disponibile»  
mancano le motivazioni



# SEZIONE 9 proprietà fisiche e chimiche



valori che rientrano in un intervallo pertinente alla classificazione riportata nelle sez. 2 e 14

I dati sulle PCF devono essere sempre disponibili

Questa sezione **descrive i dati empirici** relativi alla sostanza o miscela, se pertinenti. **Si applica l'art. 8.2 del CLP.** *[Produzione di nuove informazioni su sostanze e miscele]*

Nel caso di una miscela, qualora le informazioni non si applichino alla miscela in quanto tale le voci devono indicare chiaramente **a quale sostanza della miscela si riferiscono i dati.**

Le proprietà segnalate devono essere chiaramente identificate e riportate nelle unità di misura appropriate. Occorre **indicare il metodo di determinazione**, comprese le condizioni di misurazione e di riferimento, laddove pertinente per l'interpretazione del valore numerico. Salvo diversa indicazione, le condizioni standard per temperatura e pressione sono pari rispettivamente a 20 °C e a 101,3 kPa.

Le proprietà elencate nelle sottosezioni 9.1 e 9.2 possono essere presentate sotto forma di elenco. All'interno delle sottosezioni, l'ordine in cui sono elencate le proprietà può essere diverso, se ritenuto appropriato.

## Sezione 9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

- **Stato fisico:** come definite nella sez. 1.0 dell'Allegato I al CLP
- **Colore:** “vari” esplicitamente sostenuto per gruppi di SDS
- **Odore:** non più richiesto “se percettibile” ma se “ben noto o descritto in letteratura”
- **Punto di fusione/congelamento:** high standard of care for communicating special cases such as lack of melting up to limit of method, decomposition or sublimation, softening of waxes/pastes, or mixtures for which it is technically not possible to determine the m.p.
- **Inflammabilità:** oltre a solidi e gas è estesa anche ai liquidi. Indication of ignitable and if appropriate, results other than normal combustion (e.g. explosion) and ignitability under non-standard conditions. Not to be redundant with infor
- **Lower and upper explosion limit:** non si applica ai solidi. At least lower required for flammable liquids. Provisions cited for use of data at non-standard conditions when necessary. mation in 9.2.1.

Per ogni proprietà viene specificato chiaramente l'ambito di applicazione

## Sezione 9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

- **pH:** not applicable to gases. For liquids, “*shall be indicated*”. For solids, the pH in aqueous solution and the concentration “*shall be indicated*”.
- **Kinematic viscosity:** only applies to liquids. Units “*shall be mm<sup>2</sup>/s*”. For non-Newtonian liquids, the thixotropic or rheopexic behaviour shall be indicated.

- **Solubility:** generally indicated at standard temperature. Solubility in water “*shall be indicated.*” Solubility in other polar and non-polar solvents *may also* be included.
  - *As regards mixtures, it shall be indicated if the mixture is fully or only partially soluble in or miscible with water or other solvent.*
  - *As regards nanoforms, the dissolution rate in water or in other relevant biological or environmental media shall be indicated in addition to the water solubility.*

## 9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

### Testo allegato II

Obbligo legale


Ciascuna scheda di dati di sicurezza **deve** includere le proprietà di seguito menzionate. Se è specificato che una determinata proprietà non si applica o se non sono disponibili informazioni su una determinata proprietà, tale circostanza deve essere **segnalata chiaramente**, indicandone se possibile i motivi.

(a) Stato fisico

**pH** – parametro con forte impatto in ambito regolatorio. **Sez. 9.1 k)** Occorre indicare nella SDS il pH della sostanza o della miscela così come fornita o se il prodotto è solido il pH di un liquido acquoso o di una soluz. acquosa a una determinata concentrazione.

Ai fini della trasmissione a norma dell'Allegato VIII è previsto un elenco chiuso di motivi accettabili per giustificare la mancanza del dato a cui la Guida rimanda

- La miscela è un gas
- La miscela è non polare/aprotica
- La miscela non è solubile (in acqua)
- pH superiore a 15
- pH inferiore a -3
- La miscela reagisce violentemente con l'acqua.
- Miscela non stabile



# SEZIONE 11 informazioni tossicologiche



Finalità della COM - La **reformulazione del titolo** sottolinea che la sottosez. include esclusivamente informazioni sugli effetti tossicologici sulla salute relativi a ciascuna delle classi di pericolo per la salute definite dal CLP

## 11.1. Informazioni sulle classi di pericolo definite nel regolamento (CE) n. 1272/2008

Le classi di pericolo pertinenti, per le quali **devono essere fornite informazioni**, sono:

- a) tossicità acuta;
- b) corrosione cutanea/irritazione cutanea;
- c) gravi danni oculari/irritazione oculare;
- d) sensibilizzazione respiratoria o cutanea;
- e) mutagenicità sulle cellule germinali;
- f) cancerogenicità;
- g) tossicità per la riproduzione;
- h) tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — esposizione singola;
- i) tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — esposizione ripetuta;
- j) pericolo in caso di aspirazione.

Tali pericoli **devono sempre essere indicati nella scheda di dati di sicurezza.**

## Sezione 15.1 Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela



*Devono essere fornite informazioni riguardanti le pertinenti prescrizioni dell'Unione in materia di sicurezza, salute e ambiente [ad esempio la categoria Seveso/le sostanze elencate nell'allegato I della direttiva 96/82/CE del Consiglio (<sup>119</sup>)] o informazioni sulla situazione normativa della sostanza o della miscela a livello nazionale (incluse le sostanze della miscela), comprese indicazioni in merito alle iniziative che il destinatario dovrebbe intraprendere in base a tali disposizioni. Se pertinenti, devono essere menzionate le leggi nazionali degli Stati membri che attuano le suddette disposizioni, come pure qualsiasi altra misura nazionale pertinente.*

*Se la sostanza o la miscela di cui alla scheda di dati di sicurezza è oggetto di specifiche disposizioni in relazione alla protezione della salute umana o dell'ambiente a livello dell'Unione (ad esempio autorizzazioni rilasciate a norma del titolo VII o restrizioni a norma del titolo VIII), tali disposizioni devono essere indicate. Se un'autorizzazione concessa a norma del titolo VII impone condizioni o disposizioni di monitoraggio a un utilizzatore a valle della sostanza o della miscela, occorre indicare tali condizioni o disposizioni.*

Finalità della COM – Puntualizzare l'obbligo legale di includere eventuali dettagli quali ad es. le disposizioni in materia di monitoraggio per i DU imposte nell'ambito della concessione di un'Autorizzazione. Questa prescrizione implica un **obbligo legale di aggiornamento tempestivo della SDS ai sensi dell'art. 31.9**, una volta rilasciata un'Autorizzazione. [Attualmente, nell'elenco delle sostanze autorizzate sono incluse 54 sostanze ed è elevato il numero di DU interessati da un'Autorizzazione concessa.]



Ricerca Schede di Sicurezza

Esegui

Ricerca avanzata

- Home page
- Chi siamo
- Documenti
- Publicazioni/Eventi
- Links

Esplora l'archivio

- Nome
- CAS
- CE
- Indice

Area utenti registrati

- Login (utenti autorizzati)
- Modifica profilo

Modelli di schede dati di sicurezza di sostanze chimiche

Il Ministero della Salute mette a disposizione, a partire dal 14 luglio 2014, una raccolta di modelli di schede di dati di sicurezza (SDS) di sostanze chimiche, scelte principalmente fra quelle classificate ufficialmente dall'Unione Europea e contenute nell'Allegato VI al Regolamento(CE) n. 1272/2008 (CLP), come utile supporto a tutti gli attori che hanno l'obbligo, ai sensi del Regolamento(CE) n. 1907/2006 (REACH), di trasmettere al destinatario della sostanza una SDS a norma dell'Allegato II del Regolamento REACH medesimo.

La SDS è richiesta dal REACH come indispensabile strumento di comunicazione lungo tutta la catena di approvvigionamento dal produttore o importatore del prodotto fino all'utente a valle. La circolazione delle informazioni lungo la catena di approvvigionamento è finalizzata a un uso sicuro dei prodotti e a migliorare la gestione dei rischi e l'osservanza della normativa comunitaria in vigore. Le prescrizioni relative alle SDS sono contenute nell'articolo 31 del REACH mentre l'Allegato II reca la guida per la redazione della SDS. Il Regolamento (UE) 2015/830 ha modificato l'Allegato II del REACH al fine di adeguarlo ai criteri di classificazione previsti dal CLP e alle norme relative alle SDS contenute nel GHS (Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals) e, a partire dal 31 maggio 2017, le SDS devono essere redatte in accordo con tale regolamento.

Le attività di controllo condotte a livello nazionale hanno evidenziato carenze nelle informazioni contenute nelle SDS e difformità dai requisiti richiesti dalla norma. Tali carenze sono state confermate dai risultati dei diversi REACH enforcement project (REF) condotti da ECHA e, in ultimo, dal sesto progetto ispettivo a livello europeo del Forum di ECHA (REF-6). Il REF-6, finalizzato alla verifica della conformità ai diversi obblighi del CLP (classificazione, etichettatura e imballaggio) di miscele pericolose di uso comune e al controllo di coerenza con alcune sezioni della SDS ha evidenziato che nelle 3391 miscele verificate e nelle 1620 aziende ispezionate, il 33% delle SDS esaminate non era conforme ai requisiti indicati nel progetto.

Di conseguenza, il Ministero della Salute propone questa raccolta di SDS di sostanze chimiche con lo scopo di dare indicazioni ed esempi per migliorare e uniformare la qualità delle SDS e fornire anche un punto di riferimento per l'attività di vigilanza. Queste SDS non hanno alcun valore legale ma rappresentano modelli da imitare, utilizzare, modificare e integrare da parte di tutti coloro a cui spetta l'obbligo di redigere le SDS al fine di adattarle alle proprie esigenze assumendone la piena responsabilità.

Il 16 luglio 2020 è entrato in vigore il Regolamento (UE) 2020/878 che modifica l'Allegato II del REACH introducendo modifiche di rilievo sia nella struttura che nei contenuti delle SDS. Il nuovo regolamento si applica a decorrere dal 1° gennaio 2021 tuttavia, fatti salvi gli obblighi di aggiornare le SDS conformemente all'articolo 31.9 del REACH o nel caso in cui l'UFI (Identificatore Unico di Formula) debba essere incluso nelle SDS, le SDS conformi al regolamento 2015/830, potranno continuare a essere fornite fino al 31 dicembre 2022. Le nuove modifiche introdotte dal Reg. 2020/878, pertanto, non sono prese in considerazione nella versione attuale della Banca dati.

Attualmente presenti **570 SDS** di sostanze

**101.000** sostanze identificate (nome in lingua italiana) e **4.281** sostanze con classificazione armonizzata (14° ATP)



Banca Dati Sostanze Chimiche

Responsabili: Rosa Draisci e Ida Marcello

Classificazione ed Etichettatura

Classificazione ed Etichettatura armonizzate – Allegato VI del Regolamento (CE) n. 1272/2008 (Regolamento CLP)

Informazioni generali

Numero d'Indice	Numero CE	Numero CAS	Denominazione Chimica
080-012-00-0	204-064-2	115-09-3	metilmercurio cloruro

Reg. 2020/217 (ATP014)

Classificazione CLP (Tabella 3)

Classificazione		Etichettatura			Limiti di concentrazione specifici, fattori M, stime di tossicità acuta (STA)	Note
Codici di classe e di categoria di pericolo	Codici di indicazioni di pericolo	Pittogrammi	Codici di indicazioni di pericolo	Codici di indicazioni di pericolo supplementari		
Carc. 2	H351	GHS08	H351		inalazione: STA = 0.05 mg/l (polveri o nebbie)	Nota 1
Repr. 1A	H360Df	GHS06	H360Df		via cutanea: STA = 50 mg/kg	
Lact.	H362	GHS09	H362		via orale: STA = 5 mg/kg	